

Deliberazione 3 agosto 2010 – ARG/elt 122/10

Disposizioni all'Acquirente unico in merito alla destinazione/copertura delle partite economiche sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e modifiche al TIV e al TIT in merito ai meccanismi di perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2010

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, approvato con la medesima deliberazione come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/08);

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2010, ARG/elt 94/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 94/10);
- la comunicazione della società Acquirente unico Spa (di seguito: l’Acquirente unico) del 26 maggio 2010, prot. Autorità n. 20445 del 28 maggio 2010 (di seguito: comunicazione 26 maggio 2010).

Considerato che:

- il TIV definisce il corrispettivo PPE come il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela (di seguito: sistema di perequazione) a partire dall’1 gennaio 2008;
- ai sensi del comma 7.13 del TIV, i livelli del corrispettivo PPE sono pubblicati dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre;
- con riferimento agli squilibri del sistema di perequazione di un dato anno solare, la quota parte del corrispettivo PPE valorizzata a partire dall’aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela relativo al primo trimestre dell’anno successivo all’anno solare in oggetto, è stata fino ad oggi normalmente dimensionata con la finalità di coprire il fabbisogno del sistema di perequazione entro il successivo anno solare;
- la deliberazione ARG/elt 190/08 ha modificato il TIV e il TIT prevedendo che, anche al fine di minimizzare l’impatto sul capitale circolante netto degli esercenti la maggior tutela, il corrispettivo PPE sia trattenuto, a titolo di acconto, dagli esercenti medesimi e che essi comunichino alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo PPE in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo;
- la deliberazione ARG/elt 190/08 ha altresì previsto le modalità di calcolo degli interessi nel caso in cui in esito alla determinazione dell’ammontare di perequazione, ai sensi dell’articolo 13nonies del TIV, l’esercente la maggior tutela sia tenuto a versare alla Cassa, in tutto o in parte, il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo PPE trattenuto in corso d’anno;
- in merito alle scadenze relative alle liquidazioni degli importi di perequazione, l’articolo 13nonies del TIV prevede che in relazione ai singoli meccanismi di perequazione:
 - ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice provveda ai versamenti di competenza alla Cassa entro il 30 novembre di ogni anno;
 - la Cassa liquidi le partite relative entro il 31 dicembre di ogni anno;
- le scadenze di cui al precedente alinea sono tali per cui la liquidazione degli importi di perequazione avviene normalmente prima che sia stato complessivamente raccolto il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo PPE, e che quindi si abbia la disponibilità di tutti gli importi necessari alla copertura degli squilibri del sistema di perequazione riferiti a un dato anno solare.

Considerato altresì che:

- con comunicazione 26 maggio 2010, l'Acquirente unico ha comunicato, ai sensi del comma 13.3 del TIV l'ammontare, suddiviso per gli anni di competenza 2005, 2006, 2007 e 2008, delle partite economiche, afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico, sopravvenute dopo la chiusura del bilancio di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura;
- in particolare, in base alla comunicazione 26 maggio 2010, sussistono sopravvenienze attive relative ai citati anni pari a circa 50 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro relativi all'anno 2005;
- la deliberazione ARG/elt 94/10 ha disposto la restituzione ai clienti in maggior tutela delle sopravvenienze attive di cui alla comunicazione 26 maggio 2010 relative all'anno 2005, che risultavano immediatamente disponibili al momento dell'adozione del citato provvedimento, ponendo il valore del corrispettivo PPE pari a - 0,007 centesimi di euro al kWh;
- la deliberazione ARG/elt 94/10 ha altresì previsto che la restituzione operata mediante il corrispettivo PPE potrà essere rivista anche alla luce della disponibilità delle sopravvenienze attive di cui alla comunicazione 26 maggio 2010 relative agli anni 2006, 2007 e 2008;
- la deliberazione ARG/elt 94/10 ha infine rinviato a un successivo provvedimento le modalità e i tempi di messa a disposizione da parte dell'Acquirente unico delle sopravvenienze attive di cui alla comunicazione 26 maggio 2010, nonché le modalità di regolazione tra la Cassa e gli esercenti la maggior tutela delle partite relative al corrispettivo PPE;
- in particolare, a oggi, le modalità di regolazione tra la Cassa e gli esercenti la maggior tutela delle partite relative al corrispettivo PPE non tengono conto dell'eventualità che tale corrispettivo assuma valore negativo.

Ritenuto opportuno:

- definire le scadenze di liquidazione degli importi di perequazione relative a un dato anno solare al fine di tenere conto del gettito raccolto mediante l'applicazione del corrispettivo PPE nei 12 mesi successivi all'anno a cui la perequazione si riferisce, prevedendo che, successivamente alla determinazione degli importi di perequazione da parte della Cassa, la liquidazione delle relative partite economiche avvenga in due tempi:
 - in una fase *ex ante*, secondo le tempistiche attualmente previste dal TIV;
 - in una fase *ex post*, successivamente alla comunicazione del gettito raccolto da ciascun esercente la maggior tutela mediante l'applicazione del corrispettivo PPE all'energia elettrica prelevata dai clienti in maggior tutela nell'anno successivo a quello a cui la perequazione si riferisce;
- definire le modalità di liquidazione degli interessi sugli importi di perequazione da parte degli esercenti la maggior tutela e delle imprese distributrici nella fase *ex ante* e nella fase *ex post*.

Ritenuto altresì opportuno:

- prevedere che l'Acquirente unico versi o riceva entro il 30 novembre di ogni anno al/dal conto di cui all'articolo 70 del TIT le partite economiche comunicate all'Autorità ai sensi del comma 13.3, lettera b) del TIV, afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno di redazione del medesimo bilancio;
- disciplinare le modalità di regolazione tra la Cassa e gli esercenti la maggior tutela delle partite relative al corrispettivo PPE, nell'eventualità in cui questo assuma valore negativo, prevedendo che la Cassa versi a ciascun esercente la maggior tutela entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre l'ammontare relativo all'applicazione di tale corrispettivo in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo

DELIBERA

Articolo 1 ***Modifiche al TIV***

1. Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 3

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

3.1 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi ed arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro. Nel caso di cessazione, subentro o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto relativo al servizio di maggior tutela nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).”;

b) dopo l'articolo 9bis è inserito il seguente articolo:

“Articolo 9ter

Gestione del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 70 del TIT

- 9ter.1 Gli esercenti la maggior tutela comunicano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo PPE di cui al comma 7.1, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.
- 9ter.2 Qualora il corrispettivo PPE assuma valore negativo, la Cassa entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al comma 9ter.1 versa agli esercenti la maggior tutela l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo PPE di cui al comma 7.1 comunicato ai sensi del medesimo comma.
- 9ter.3 Entro il 30 novembre di ogni anno l'Acquirente unico versa o riceve al/dal Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 70 del TIT le partite economiche afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente comunicate alla Direzione Mercati dell'Autorità ai sensi del comma 13.3, lettera b), e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno a cui il medesimo bilancio si riferisce.”;
- c) all'articolo 13sexsies, comma 13sexsies.3 dopo le parole “di cui al comma 13sexsies.1” sono aggiunte le parole “e di cui al comma 13sexsies.2”;
- d) all'articolo 13nonies del TIV, i commi 13nonies.4, 13nonies.5, 13nonies.6 e 13nonies.7 sono sostituiti dai seguenti commi:
- “13nonies.4 In relazione ai singoli meccanismi di perequazione:
- a) ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice provvede ai versamenti di competenza alla Cassa entro il 30 novembre di ogni anno;
 - b) la Cassa liquida le relative partite entro il 31 dicembre di ogni anno.
- Le regolazioni economiche di cui alle lettere a) e b) sono determinate come differenza tra l'ammontare di perequazione di cui al comma 13nonies.3 e l'ammontare del gettito del corrispettivo PPE trattenuto dagli esercenti la maggior tutela, pari a quanto comunicato alla Cassa ai sensi del comma 9ter.1 alla data delle medesime regolazioni.
- 13nonies.5 I versamenti alla Cassa di cui al comma 13nonies.4, lettera a) sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 13nonies.4, per gli importi derivanti dal gettito del corrispettivo PPE eccedenti l'ammontare di perequazione riconosciuto.
- 13nonies.6 Successivamente alla disponibilità da parte della Cassa delle nuove comunicazioni effettuate dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del 9ter.1:

- a) entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello a cui la perequazione si riferisce, la Cassa provvede alla determinazione *ex post* della differenza tra l'ammontare di perequazione di cui al comma 13nonies.3 e l'ammontare del gettito del corrispettivo PPE trattenuto dagli esercenti la maggior tutela durante l'anno solare successivo a quello a cui la perequazione si riferisce;
 - b) entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello a cui la perequazione si riferisce, ciascun esercente la maggior tutela, ciascuna impresa distributrice e la Cassa procedono alla regolazione degli importi risultanti dalla differenza tra quanto regolato ai sensi del comma 13nonies.4 e gli importi di cui alla precedente lettera a).
- 13nonies.7 I versamenti alla Cassa di cui al comma 13nonies.6 sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 13nonies.6.”;
- e) all'articolo 13nonies del TIV, dopo il comma 13nonies.7 sono aggiunti i seguenti commi:
 - “13nonies.8 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute in relazione ai meccanismi di perequazione non venga completata entro 3 mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la Cassa riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione.
- 13nonies.9 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.
- 13nonies.10 Con riferimento ai meccanismi di perequazione relativi ad anni successivi al 2008, qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi del comma 13nonies.2, l'esercente la maggior tutela o l'impresa distributrice invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare dei meccanismi di perequazione, la Cassa provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell'esercente la maggior tutela o dell'impresa distributrice, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla Cassa:
- a) ai sensi del comma 13nonies.2;
 - b) sulla base dei dati inviati dall'esercente la maggior tutela o dall'impresa distributrice a valle della determinazione di cui alla lettera a).”.

Articolo 2
Modifiche al TIT

1. L'articolo 51 del TIT è soppresso.

Articolo 3
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
2. i testi integrati TIV e TIT, come risultanti dalle modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)

3 agosto 2010

Il Presidente Alessandro Ortis